ALLEGATO 1

Contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali» CRITERI ATTUATIVI	
1. Finalità	La legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali» promuove e sostiene il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale. A tal fine è stato istituito il Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale, per l'erogazione di contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line che prevedono spazi informativi sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale. In attuazione della sopracitata legge regionale, il presente provvedimento definisce i criteri e la procedura per l'assegnazione e l'erogazione di tali contributi, con l'obiettivo di sostenere le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche online locali.
2. Risorse Finanziarie	La dotazione finanziaria riservata alla presente iniziativa ammonta a complessivi euro 1.000.000,00 che trovano copertura sul capitolo 1.11.104.13382 a sostegno del pluralismo e dell'innovazione dell'informazione (LR 8/2018), che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio 2025 e 2026, così suddivisa: euro 820.000,00 sul 2025 e euro 180.000,00 sul 2026; La dotazione finanziaria è ripartita su due linee di intervento: A. emittenti radiofoniche e televisive locali nella misura di euro 800.000,00, così suddivisi: • euro 650.950,00 destinati alle emittenti televisive operanti in ambito locale; • euro 149.050,00 destinati alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale; B. Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 200.000,00.
3. Regime d'aiuto	I contributi concessi ai sensi della l.r. 8/2018, art. 5bis alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate giornalistiche locali on line non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto relativi ad attività economica di rilevanza locale o comunque senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo I del TFUE.
4. Soggetti destinatari	A. Emittenti radiofoniche e televisive locali che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della l.r. 8/2018, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: o avere almeno una sede operativa in Lombardia; o produrre e diffondere informazione locale con frequenza quotidiana;

	○ essere iscritte al registro degli operatori della comunicazione tenuto dal CORECOM, ai sensi della normativa vigente e da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale; ○ aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti; ○ non trasmettere televendite per più del quaranta per cento della propria programmazione né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva; ○ aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale, avendo operato una distinzione chiara e visibile tra informazione e comunicazione politica; ○ applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese radiotelevisive private; ○ avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superano il venti per cento del totale; ○ avere un organico redazionale che comprenda almeno un contratto giornalistico, anche con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato; ○ non avere subito sanzioni per comportamento antisindacale nei tre anni precedenti; nonché, ai sensi del comma 2, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018: ○ prevedere spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali, impegnandosi a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sui temi del funzionamento e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. B. Testate giornalistiche locali on line che, ai sensi del comma 4, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: ○ avere sede operativa in Lombardia ed essere registrate da almeno due anni presso la cancelleria del tribunale in cui hanno detta sede operativa; ○ avere un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti; ○ pubblicare i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; ○ non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; ○ produrre principalmente informazione; ○ avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; ○ non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie;

	○ avere un organico redazionale che comprende, oltre al direttore responsabile, almeno un collaboratore giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti; nonché, ai sensi del comma 2, art.5-bis della legge regionale n. 8/2018: ○ prevedere spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali, impegnandosi a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sui temi del funzionamento e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico.
5. Criteri di valutazione	A. Le richieste di contributo presentate dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità di cui al precedente punto 4, saranno valutate sulla base dei criteri premiali di seguito descritti, utili alla definizione dell'entità del contributo da assegnare, come specificato nel successivo punto 6. I criteri premiali fanno riferimento all'attività svolta dal 01/01/2025 al 30/09/2025: ○ Presenza in redazione, alla data di presentazione della richiesta di contributo, di giornalisti professionisti e di collaboratori con contratto giornalistico, anche a tempo parziale, purché indeterminato, ulteriori rispetto al requisito minimo di ammissibilità; ○ Numero di dipendenti (non giornalisti) in pianta organica alla data di presentazione della richiesta di contributo, anche a tempo parziale, purché indeterminato; ○ Esercizio della propria attività in territorio prevalentemente montano; ○ Numero di ore di informazione trasmesse; ○ Numero di ore di servizi autoprodotti trasmessi; ○ Presenza di trasmissioni che diano risalto a contenuti informativi su attività istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità montane); ○ Numero di ore di televendita inferiore al 20% della propria programmazione; ○ Iscrizione al sistema di rilevazione auditel. B. Le richieste di contributo presentate dalle testate giornalistiche locali on line in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità di cui al precedente punto 4. saranno valutate sulla base dei criteri premiali di seguito descritti, utili alla definizione dell'entità del contributo da assegnare, come specificato nel successivo punto 6. I criteri premiali fanno riferimento all'attività svolta dal 01/01/2025 al 30/09/2025: ○ Presenza nell'organico di redazione, alla data di presentazione della richiesta di contributo, di almeno un giornalista professionista iscritto all'albo, anche a tempo parziale, purché indeterminato, e di almeno due giornalisti pubblicisti iscritti all'albo, anche a tempo parziale, purché indeterminato; ○ Presenza di dipendenti o collaboratori assunti con uno dei contratti collettivi nazionali di settore;

	○ Presenza di articoli/contenuti audio-video relativi ad attività istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale e degli enti locali lombardi (Comuni e comunità montane).
6. Entità del contributo	Il contributo pari a euro 613.000,00, concesso alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche on line locali, sarà graduato su tre fasce, sulla base del punteggio ottenuto in graduatoria nella fase di istruttoria di merito: ○ Emittenti televisive operanti in ambito locale – euro 322.000,00: • Fascia 1: contributo pari ad euro 20.000,00; • Fascia 2: contributo pari ad euro 15.000,00; • Fascia 3: contributo pari ad euro 12.000,00; ○ Emittenti radiofoniche operanti in ambito locale – euro 91.000,00: • Fascia 1: contributo pari ad euro 6.400,00; • Fascia 2: contributo pari ad euro 4.800,00; • Fascia 3: contributo pari ad euro 3.500;00; ○ Testate giornalistiche locali online – euro 200.000,00: • Fascia 1: contributo pari ad euro 15.000,00; • Fascia 2: contributo pari ad euro 10.000,00; • Fascia 3: contributo pari ad euro 7.500,00; fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con possibile erogazione di un contributo parziale, pari ad almeno euro 1.500,00. I soggetti giuridici proprietari di più di una testata giornalistica online potranno accedere ad un contributo complessivo massimo pari al 15% della dotazione finanziaria destinata alla linea di intervento di riferimento. Il contributo pari a euro 328.950,00, destinato alle emittenti televisive operanti in ambito locale, sarà concesso in via proporzionale al punteggio conseguito nelle graduatorie MIMIT 2024 definitive, di cui: ✓ euro 312.502,50 destinati alle emittenti televisive locali aventi carattere commerciale, ✓ euro 16.447,50 destinati alle emittenti televisive locali aventi carattere comunitario; Il contributo pari a euro 58.050,00, destinato alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, sarà concesso in via proporzionale al punteggio conseguito nelle graduatorie MIMIT 2024 definitive, di cui: ✓ euro 43.537,50 destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere commerciale, ✓ euro 14.512,50 destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario; Eventuali risorse non assegnate potranno essere redistribuite ai soggetti richiedenti ammessi a contributo per la medesima linea di intervento o, in subordine, appartenenti ad altra linea di intervento, nel rispetto delle percentuali minime previste dai commi 3 e 4, art. 5bis della l.r.8/2008.

7. Modalità di erogazione del contributo	Il contributo regionale verrà erogato in un'unica soluzione nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile.
8. Tempi del procedimento	1. Entro il mese di settembre 2025: • approvazione del Bando. 2. Presentazione delle domande di contributo sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) a partire dalle h. 10:00 del giorno 29 settembre 2025 e fino alle h. 12:00 del giorno 17 ottobre 2025; 3. Entro il mese di dicembre 2025: • approvazione della graduatoria; • adozione degli atti di impegno per tutti i beneficiari ammessi e finanziati; • adozione degli atti di liquidazione, per i beneficiari ammessi e finanziati fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2025. 4. Entro il mese di marzo 2026: • adozione degli atti di liquidazione per i restanti beneficiari ammessi e finanziati fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2026.